

# **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE**

**Cassa Rurale Dolomiti  
di Fassa Primiero e Belluno B.C.C.  
– Società Cooperativa –**

**CAPITOLO I**  
***Disposizioni preliminari***

**Articolo 1**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno, Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa con sede in Moena (Provincia di Trento).

**SEZIONE I - REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

**CAPITOLO II**

***Costituzione dell'assemblea***

**Articolo 2**

Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 24 dello statuto sociale. Di regola, l'avviso di convocazione, affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della società, è inviato o recapitato ai soci.

L'adunanza dell'assemblea si svolge in luogo facilmente accessibile, preferibilmente compreso nella zona di competenza della società.

**Articolo 3**

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4.

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

**Articolo 4**

All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci e i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 25, comma 1 dello statuto. Possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti indicati all'art. 25 comma 5 dello statuto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le persone invitate dal consiglio di amministrazione ed il personale dell'azienda, preventivamente richiesto dal presidente del consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

**Articolo 5**

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 25 comma 3 dello statuto utilizzando gli appositi moduli forniti dalla società e vanno presentate, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Al presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri. Il presidente decide in merito al ricorso ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

**Articolo 6**

In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà o i tutori dei minori stessi. I rappresentanti di cui sopra e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche non sono, tuttavia, eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società possono rappresentare solo i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti ai sensi dell'art. 6 quarto comma dello statuto.

#### **Articolo 7**

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dall'art. 27 dello statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

#### **Articolo 8**

Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

#### **Articolo 9**

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

### **CAPITOLO III**

#### ***Discussione***

#### **Articolo 10**

Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'assemblea.

#### **Articolo 11**

Il presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente, che stabilisce l'ordine degli interventi.

#### **Articolo 12**

Il presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario della società o della Federazione rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

#### **Articolo 13**

Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

#### **Articolo 14**

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 15.

#### **Articolo 15**

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

- a) qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- d) nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.

Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

#### **Articolo 16**

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che delibera a maggioranza.

#### **Articolo 17**

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

### **SEZIONE II - DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **CAPITOLO IV**

##### ***Votazioni***

#### **Articolo 18**

Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16. I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

#### **Articolo 19**

Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

#### **Articolo 20**

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.

Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. L'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.

#### **Articolo 21**

Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

#### **Articolo 22**

Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale.

Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente annotata.

#### **Articolo 23**

Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle cariche sociali.

La scelta della modalità di votazione spetta di volta in volta al consiglio di amministrazione, che ne dà preventiva comunicazione ai soci nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle cariche sociali.

I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o – se consentito – astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.

In caso di voto elettronico, non si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:

- Articolo 20, commi 1 e 2;
- Articolo 22;
- Articolo 26;
- Articolo 27, commi 1, 2;
- Articolo 30, 4° comma, secondo periodo.

In caso di voto elettronico, l'art. 28 del presente regolamento si applica in quanto compatibile.

### **SEZIONE III - REGOLAMENTO ELETTORALE**

#### **CAPITOLO V**

#### ***Modalità di candidatura ed espressione del voto***

#### **Articolo 24**

Premesso che gli articoli 28 e 33 dello statuto prevedono che le modalità di candidatura e di espressione del voto sono disciplinate in apposito regolamento e che vengono stabilite le modalità per la

presentazione delle candidature e stabiliti criteri per le medesime volte a favorire una composizione del consiglio che risponda a requisiti di esperienza, competenza e ricambio nella presente sezione si stabilisce quanto richiesto dallo statuto medesimo.

In linea di principio la Società favorisce una composizione articolata del Consiglio di amministrazione, che salvaguardi la rappresentanza della base sociale nella sua totalità, in termini di categorie economiche, professionalità, ambito territoriale, età anagrafica, appartenenza di genere complessivamente presenti.

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle cariche sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione II – Disposizioni comuni.

#### **Articolo 25**

Le proposte di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali, al fine della iscrizione nelle schede di cui all'art. 27 del presente regolamento, devono venire presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'assemblea; in questo caso le candidature devono essere presentate e sottoscritte da almeno 20 soci; i soci proponenti non possono presentare più nominativi per la stessa carica.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Cassa Rurale e riporta le dichiarazioni del candidato di possedere i requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

I nominativi dei candidati sono elencati in modo visibile ai Soci, - prima di procedere alle votazioni.

#### **Articolo 26**

Le schede per l'elezione alle cariche sociali vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Se nella elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate.

All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

#### **Articolo 27**

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il consiglio di amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, può indicare nominativi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che propone per la rielezione nonché eventualmente altri nominativi che il consiglio di amministrazione propone per la elezione.

I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. Qualsiasi segno o annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda.

#### **Articolo 28**

L'elezione degli amministratori avviene sulla base di una lista di candidati.

Di regola, viene predisposta un'unica scheda di votazione, sulla quale è riportato l'elenco dei candidati.

Ciascun socio può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di candidati da eleggere.

Per ciascuna lista di candidati può essere espresso un numero di preferenze non superiore al numero di candidati da eleggere. Qualora venga espresso un numero di preferenze superiore al consentito, la scheda è nulla.

L'elezione del presidente del consiglio di amministrazione avviene sulla base di apposito elenco di candidati. Ciascun socio può esprimere una sola preferenza, a pena di nullità della scheda.

L'elezione del presidente del collegio sindacale può avvenire contestualmente alla votazione dei componenti del medesimo collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale "presidente" in corrispondenza della dicitura "presidente del collegio sindacale" prestampata sulla scheda o barrando l'apposita casella posta a fianco dei soggetti che a tale carica si sono candidati.

Le votazioni alla carica di sindaco effettivo, ed eventualmente di sindaco supplente, sono effettuate indicando nei corrispondenti quadri della scheda un massimo di due preferenze (anche mediante barratura delle caselle a fianco dei candidati) per ciascuna delle due cariche. Qualora venga espresso un numero di preferenze superiore al consentito, la scheda è nulla.

## CAPITOLO VI

### Articolo 29

#### ***Requisiti dei candidati amministratori e chiusura lavori***

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno tre anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.

Gli amministratori eletti, in sede di accettazione della carica, si impegnano a partecipare ai percorsi formativi organizzati dalla Cassa Rurale per gli esponenti aziendali in collaborazione – preferibilmente - con la società di formazione del movimento cooperativo trentino. In caso di mancata partecipazione a tali corsi senza giustificato motivo gli amministratori uscenti non potranno ricandidarsi. Il Consiglio di Amministrazione è delegato alla giustificazione delle assenze.

Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio i candidati devono possedere i requisiti richiesti dalla L.R. n. 1/2000 art. 4, comma 1<sup>1</sup>, oppure avere svolto per un periodo non inferiore ad un triennio almeno una delle seguenti attività:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese agricole, commerciali, artigianali, industriali o del settore dei servizi privati nonché le attività libero professionali riconosciute o che abbiano svolto la predetta attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi presso enti e società a carattere mutualistico
- attività professionale in materie attinenti al settore del credito, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca
- responsabili della contabilità, oppure responsabili della gestione di risorse economiche o finanziarie, oppure responsabili di unità organizzative o di produzione, presso imprese o presso enti e società a carattere mutualistico
- attività di insegnamento in materie giuridiche, o economiche, o in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico/finanziarie.

Sono inoltre ammessi a candidare alla carica di amministratore le persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:

---

<sup>1</sup> L.R. 14/1/2000 n. 1 art. 4 (Requisiti di professionalità degli esponenti delle banche di credito cooperativo)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un quinquennio almeno una delle seguenti attività:
  - a. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese agricole, commerciali, artigianali, industriali o del settore dei servizi privati assoggettate a contabilità ordinaria;
  - b. attività professionali in materia, attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
  - c. attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche o in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - d. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico- finanziarie;
  - e. attività di amministrazione, direzione o controllo in enti a carattere mutualistico;
  - f. responsabili della contabilità delle imprese e degli enti di cui alle lettere a) ed e).

- essere iscritto all'ordine professionale degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ovvero dei Consulenti del Lavoro;
- aver portato a termine il tirocinio professionale per una delle libere professioni sopra indicate;
- essere in possesso della laurea o del diploma di scuola tecnica ad indirizzo aziendale ed aver acquisito esperienza almeno triennale nell'ambito amministrativo e della gestione finanziaria presso imprese a contabilità ordinaria o presso enti e società a carattere mutualistico.

Il criterio del ricambio è favorito dalla scadenza frazionata in ogni esercizio di un numero predeterminato di amministratori come stabilito dallo statuto.

### **Articolo 30**

Ultimate le votazioni, il presidente proclama i risultati. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.

A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Se l'assemblea è ancora aperta il presidente invita, coloro che tra gli eletti risultano presenti, a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i trenta giorni successivi alla stessa, ovvero entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza. Lo spoglio delle schede elettorali e la proclamazione dei risultati può avvenire anche dopo la chiusura dell'assemblea, entro il giorno successivo, a cura dell'ufficio di presidenza.

## **CAPITOLO VII**

### ***Limite al cumulo degli incarichi***

#### **Articolo 31**

Gli amministratori della Cassa Rurale non possono assumere più di 4 incarichi come amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza legale in società di persone o capitali e più di 5 incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o capitali. Per amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza si intendono il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore delegato.

Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli amministratori in enti del sistema del credito cooperativo, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia.

In sede di accettazione della carica gli amministratori e i sindaci si impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

#### **Articolo 31 bis**

In caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

#### **Articolo 31 ter**

In caso di mancato adempimento, da parte del singolo, degli obblighi informativi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale possono attivarsi autonomamente al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di cui all'art. 31 e per invitare l'amministratore che abbia superato tali limiti ad assumere tutte le decisioni necessarie per assicurare, nell'interesse della Banca, il rispetto del presente regolamento.

#### **Articolo 31 quater**

Il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 31 sarà menzionato nella relazione al bilancio di esercizio e potrà essere oggetto di determinazioni al riguardo da parte dell'assemblea.

**CAPITOLO VIII**  
***Disposizioni finali e transitorie***

**Articolo 32**

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della società.

**Articolo 33**

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della società.

**Articolo 34**

In base alle disposizioni transitorie regolate dall'art. 52 dello Statuto, per il primo mandato triennale si applicano le regole e ripartizioni territoriali ivi previste.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dalla convocazione della prima assemblea successiva all'approvazione dello stesso.